

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 684 del 17 giugno 2021

Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. - Presa d'atto della non ammissione dell'istanza id53183275 presentata dalla «F.lli visconti s.a.s. di visconti pier Savino & C.» a seguito di determinazioni del soggetto incaricato dell'istruttoria - provvedimento n. 190

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, e che - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la restituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti Incaricati delle Istruttorie per i tre settori Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi;
- l'ordinanza 26 ottobre 2015, n. 150 «Presa d'atto delle determinazioni assunte dal SII del Settore Agricoltura e Agroindustria inerenti imprese del settore in merito a chiusura di istanze inammissibili» con la quale - fra l'altro - si è preso atto dell'esito istruttorio del S.I.I. e dell'inammissibilità al contributo per l'intervento ID 53183275 presentato ai sensi dell'Ordinanza n. 13 dall'impresa F.lli Visconti s.a.s. di Visconti Pier Savino & C. di Moglia - P.IVA 03829290968.
- l'ordinanza n. 654 del 9 marzo 2021 avente ad oggetto «Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e sue s.m.i. - Società F.lli Visconti s.a.s. di Visconti Pier Savino & C. di Moglia (P. IVA 03829290968), presa d'atto della sentenza del TAR di Brescia n. 17/2021 e disposizioni per il riavvio del procedimento» con la quale, a seguito di sentenza del TAR, è stato riavviato il procedimento istruttorio per l'istanza ID53183275.

Considerato che con l'articolo n. 26 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. sono state rese disponibili risorse finanziarie per la concessione dei contributi relativi alle domande presentate ai sensi della stessa ordinanza n. 13, così meglio distinte:

- euro 12 milioni a valere sul Fondo per la Ricostruzione ex-art. 2 del d.l. n. 74/2012 con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera B, dell'Ordinanza n.13, limitatamente ai rimborsi relativi ai danni subiti dai prodotti IGP e DOP;
- euro 158 milioni a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012, per l'assegnazione di contributi riferiti ad interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza Commissariale n. 262;
- euro 7,1 milioni, a valere sulle risorse ex-articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, come stabilito con d.g.r. della Regione Lombardia 1° aprile 2015, n.X/3344, con riferimento a contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A su beni mobili, immobili e delocalizzazioni, che hanno come soggetti richiedenti esclusivamente imprese, di cui all'art 1 «Soggetti richiedenti» commi 1 e 2.

Ricordato che, l'Ordinanza Commissariale n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per le istanze presentate per il settore Agricoltura e Agroindustria sia il Direttore Generale della DG Agricoltura e Agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti gli atti regionali:

- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione eventi Straordinari, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., come Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Dirigente della Struttura Diversificazione Attività, Agriturismo e Gestione Eventi Straordinari della Direzione Generale Agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura ai sensi della citata Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sviluppo di Industrie e Filiere Agroalimentari», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura 5 aprile 2016, n.3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria;
- decreto del Direttore Generale per l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi 12 luglio 2018, n. 10107, con il quale è stato ulteriormente delegato il Dirigente pro-tempore della Struttura «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana», quale Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII) per il settore Agricoltura e Agroindustria.

Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 24 giugno 2021

Atteso che la Società F.Ili Visconti s.a.s. di Visconti Pier Savino & C. di Moglia - P.IVA 03829290968 ha proposto ricorso, numero di registro generale 149 del 2016, avanti al TAR di Brescia per l'annullamento del decreto 16 ottobre 2015, n. 8567 di Regione Lombardia e dell'Ordinanza 26 ottobre 2015, n. 150.

Preso atto:

- della sentenza n. 17 del 10 dicembre 2021 con la quale il TAR di Brescia ha accolto le ragioni del ricorrente F.Ili Visconti s.a.s. annullando i soprarchiamati decreto ed ordinanza;
- della richiamata ordinanza n. 654 di riavvio del procedimento istruttorio

Visti gli articoli dell'ordinanza n. 13:

- articolo n. 1 comma 1 con il quale sono individuati i requisiti di ammissibilità delle imprese che presentano istanza di contribuzione ai sensi dell'ordinanza n. 13 richiamando nell'allegato 1 dell'Ordinanza stessa, tra l'altro, alla lettera e) che «e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Lombardia.»;
- articolo n. 1 comma 5 e articolo n. 24 comma 1 che rispettivamente prescrivono l'obbligo per le imprese di possedere i requisiti di cui all'allegato 1 e individuano tale carenza come escludente;
- articolo n. 9 che dà indicazioni precise riguardo alla presentazione delle domande di contribuzione per beni mobili e strumentali danneggiati ed al conseguente programma di ripristino;
- articolo n. 11 che dà indicazioni su come redigere la perizia giurata da presentare allegata alla domanda, nella quale esprime il nesso di causalità tra i danni ai beni e l'evento sismico (motivo essenziale per dimostrare il danno), la riattivazione dell'attività produttiva, le modalità di calcolo per la riparazione o il ripristino dei beni.

Visto il decreto del sopraindicato Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il settore Agricoltura e Agroindustria 3 giugno 2021, n.7508 con il quale è stato conclusa l'istruttoria aggiuntiva a seguito della sentenza del TAR di Brescia n. 17/2021 con l'inammissibilità per l'intervento ID 53183275 presentato ai sensi dell'Ordinanza n. 13 dalla Società F.Ili Visconti s.a.s. di Visconti Pier Savino & C. di Moglia - P.IVA 03829290968 stabilendo di modificare parzialmente il decreto n. 8567 del 16 ottobre 2015 e il relativo allegato 1, ridefinendo le motivazioni di non ammissibilità della citata domanda del 10 dicembre 2014 ID53183275, con le seguenti osservazioni:

- «Carenza di requisiti formali di cui agli articoli 1 commi 1 e 5 e 24 comma 1, oltre all'assenza della documentazione tecnica che dimostri la presenza dei beni strumentali oggetto di richiesta di contributo della domanda n. 53183275 nell'immobile al momento del sisma, il danno dagli stessi subito e il nesso di causalità tra l'eventuale danno subito ed il sisma, di cui agli articoli 9 e 11.

In particolare:

1. La società richiedente non risulta mai essere stata iscritta nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Lombardia, come risulta dalla banca dati SISCO/SIARL. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 5 dell'Ordinanza di cui all'Allegato 1, il richiedente non possiede i requisiti di ammissibilità. Tale carenza è escludente come richiamato dall'articolo 24 al punto 1 «Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato 1 della presente ordinanza.»
2. La domanda risulta gravemente carente della documentazione essenziale prevista:
 - non è stata allegata alcuna perizia necessaria ai fini della dimostrazione della presenza dei beni oggetto di richiesta di contributo al momento del sisma, del relativo danno subito ai suddetti beni mobili strumentali, del nesso di causalità tra l'eventuale danno ed il sisma. Altresì, alla domanda risulta allegata:
 - è presente una perizia afferente esclusivamente ai danni subiti dalla struttura dell'immobile, senza però citare alcun bene mobile strumentale o impianto presente all'interno della struttura al momento del sisma;

- una relazione tecnico-descrittiva dell'immobile (non oggetto della domanda di contributo di cui trattasi). In tale relazione vi è la descrizione del ciclo di produzione e delle attrezzature previste nel nuovo caseificio (di cui è richiesta la ricostruzione a valere su un'altra domanda di contributo) ma che non attiene a quello esistente. Tale relazione tecnico-descrittiva, oltre a non essere firmata, non risulta conforme con quanto richiesto dall'articolo 9 dell'ordinanza n. 13/2013 sopra richiamato, in particolare non cita alcun programma di riacquisto o riparazione dei beni indicati. Si evince, poi dalla documentazione presentata, la presenza di un solo preventivo in caso di riacquisto (in luogo dei 2 richiesti) e assenza di tutti i preventivi per i beni da riparare.

3. Non è presente alcuna documentazione che attesti la presenza dei beni in richiesta al momento del sisma: libro dei beni ammortizzabili o libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal d.p.r. n.600/73 o in altri registri.
4. Non essendo rispettati i requisiti di ammissibilità obbligatori, né presente la documentazione richiesta dall'ordinanza per procedere alla disamina della richiesta, l'istruttoria formale ha avuto esito negativo, pertanto, di conseguenza, non è stato possibile procedere all'istruttoria tecnica. «.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante « Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle risultanze delle risultanze istruttorie del S.I.I. del settore Agricoltura e Agroindustria espresse con il decreto 3 giugno 2021, n.7508 di non ammissibilità dell'istanza ID 53183275 presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 13, dalla Società F.Ili Visconti s.a.s. di Visconti Pier Savino & C. di Moglia - P.IVA 03829290968 per gravi e insanabili violazioni dell'articolo n.1 commi 1 e 5, dell'articolo n. 9, dell'articolo n. 11 e dell'articolo n. 24 comma 1;

2. di trasmettere il presente atto al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria competente ed alla Società F.Ili Visconti s.a.s. di Visconti Pier Savino & C. di Moglia - P.IVA 03829290968;

3. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana